



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Comunicato Ufficiale n. 49/CSAT del 16 Maggio 2024**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 14 Maggio 2024  
ha adottato le seguenti:

**MOTIVAZIONI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. De Vincentiis.**

**Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n.75 A.G. del 2.05.2024.**

**Gara – F.C. Academy D. Luongo / Puteolana 1909 del 30.04.2024 – Campionato Under 17, girone A. Perdita della gara.**

La società Asd Puteolana 1909 proponeva ritualmente reclamo avverso delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.75 del 2/05/2024, con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara sul C.U. n.75 del 2/05/2024, con la quale veniva inflitta la punizione della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società nonché l'ammenda alla stessa di euro 150,00. La società reclamante evidenziava che l'art.11, regola 5, del regolamento del gioco del calcio stabilisce che l'arbitro può astenersi dal fare proseguire la gara allorquando si verificano fatti o situazioni che in concreto siano gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria e per quello di eventuali assistenti o calciatori tali da non consentire di dirigerla in piena autonomia di giudizio.. La società reclamante, inoltre, evidenziava che l'arbitro non era stato fatto oggetto di alcun comportamento violento o irraguardoso ed, inoltre che la decisione di sospendere la gara era maturata perché non era stato possibile identificare i calciatori e/o dirigenti coinvolti e che, anche nella ipotesi di identificazione, la gara sarebbe stata interrotta per mancanza, del numero minimo di calciatori. Concludeva la reclamante per la richiesta di ripetizione della gara alla luce di quanto disposto dall'art.10, comma 5, lettera C del CGS. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, gli atti ufficiali ed esaminato il reclamo ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. La Corte adita, infatti, rileva che il DDG non ha evidenziato che la prosecuzione della gara avrebbe portato pregiudizio alla propria incolumità fisica né ha evidenziato che, prima di sospendere definitivamente la gara, avesse informato i dirigenti di entrambe le società e/o. soprattutto, i capitani affinché si adoperassero per riportare la calma. Anche alla luce di quanto esposto e delle precedenti delibere emesse da Questa Corte in casi e circostanze analoghe. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo, e per l'effetto annulla la delibera pubblicata C.U. n. 75/AG del 2/05/2024, laddove il Gst prevede la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società nonché la sanzione pecuniaria di euro 150,00 ad entrambe le società; conferma i provvedimenti disciplinari adottati dal Gst nei confronti di dirigenti e calciatori di entrambe le società; ordina la ripetizione della gara da disputarsi a porte chiuse. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 13.05.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. De Vincentiis.**

**Reclamo della società MEMORY GIACOMO CARACCILO in riferimento al C.U. n.74 A.G. del 30.04.2024.**

**Gara – Pvteoli Soccer / Memory Giacomo Caracciolo del 25.04.2024 – Coppa Under 17, girone A. Perdita della gara.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto. Invero, avverso la decisione del Gst del C.U. n.74/Ag del 03/04/2024 faceva reclamo la società ospite. Più in particolare la società reclamante rappresenta che contrariamente a quanto segnalato dal Gst, le Pec di preannuncio e di reclamo sono state regolarmente consegnate alla società Pvteoli Soccer. Tale circostanza è effettivamente acclarata attraverso produzione documentale. Ciò posto occorre precisare che la reclamante richiedeva la ripetizione della gara a causa di errore tecnico del DDG. Più in particolare quest'ultimo, erroneamente mancava di procedere ad ammonire un calciatore che aveva segnato un rigore eseguendo prima della battuta una finta non regolamentare. Ebbene assume Questa Corte che, preso atto delle regolarità delle notifiche eseguite via Pec e delle circostanze che il DDG, con apposito supplemento del rapporto di gara, riconosce di non aver ammonito il calciatore autore del calcio di rigore eseguendo con finta non regolamentare, non avendolo notificato nel rapporto di gara. In relazione anche all'art. 2 della regola 14 del gioco del calcio, l'arbitro deve ammonire il calciatore che completata la rincorsa fa una finta prima di calciare il pallone. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo, e per l'effetto annulla la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 74/Ag del 30/04/2024, disponendo la ripetizione della gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 13.05.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. De Vincentiis.**

**Reclamo della società MONDRAGONE CITY in riferimento al C.U. n.39/GST del 6.05.2024.**

**Gara – Casapesenna Calcio / Mondragone City del 4.05.2024 – Campionato 1° Categoria, girone A. Perdita della gara.**

La società Asd Mondragone City ha proposto reclamo, a mezzo Pec in data 6/05/2024, preannuncio di reclamo ad oggetto la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.39/Gst in data 6/05/2024 con la quale alla reclamante veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché l'ammenda di euro 1.000,00 (mille,00) e la squalifica per 4 giornate al calciatore Aprile Alfonso e per sei giornate al calciatore Barra Giuseppe. Al suddetto preannuncio di reclamo la società Asd Mondragone City non faceva seguito l'invio alla segreteria della Corte del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che l'art.76, comma 3, CGS afferma che, in caso di mancato deposito del reclamo nel termine previsto, la stessa non è tenuta a pronunciarsi. Pertanto, in applicazione della citata norma, visto il mancato deposito del reclamo da parte della società Asd Mondragone City;

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di non essere tenuta a pronunciarsi e per l'effetto di confermare la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.39 del 6/05/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 13.05.2024

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 16 Maggio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**